



SENTENZA

N. 342/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott.
Gabriele Pepe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero **74493** del registro di
segreteria, depositato il 12.10.2024 ad istanza di
(omissis), (c.f. (omissis), rappresentato e difeso, giusta
procura in atti, dall'avv. Claudio Parisi, ed elettivamente
domiciliato presso il suo Studio in Napoli, via Foria n.
130 (pec: claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma,
via Ciriaco il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù
di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023
del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca
Tellone ed elettivamente domiciliato presso il
Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania
in Napoli, via Medina n. 61 (pec:
avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

FATTO

	L'odierno ricorrente ha adito questa Corte per ottenere	
	dall'INPS la riliquidazione del trattamento pensionistico	
	in godimento con applicazione dell'aliquota del 44%	
	della base pensionabile per il calcolo della quota	
	retributiva di pensione unitamente alla corresponsione	
	delle relative differenze economiche con decorrenza dalla	
	data di collocamento in quiescenza.	
	Al riguardo ha rappresentato:	
	- di essere stato militare dell'Arma dei carabinieri;	
	- di essere in quiescenza con decorrenza 1.4.2019;	
	- di essere andato in pensione con il sistema misto;	
	- di avere diritto al calcolo della quota A della pensione,	
	avente ad oggetto il periodo di lavoro antecedente la data	
	del 31.12.1995, conformemente alla regola dell'art.54	
	d.p.r. n. 1092/73, secondo la quale <i>“la pensione</i>	
	<i>spettante al militare che abbia maturato almeno quindici</i>	
	<i>anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44%</i>	
	<i>della base pensionabile”</i> ;	
	- che l'INPS gli ha invece calcolato il trattamento	
	pensionistico applicando un'aliquota più sfavorevole.	
	Con comparsa del 23.10.2025, l'INPS ha chiesto il rigetto	
	del ricorso, con condanna alle spese, affermando di aver	
	provveduto alla riliquidazione del trattamento	
	pensionistico e al pagamento dei dovuti arretrati in data	
	anteriore alla notifica del ricorso in epigrafe.	

Con note depositate in pari data, il ricorrente ha in ogni caso domandato la compensazione delle spese evidenziando di aver avuto conoscenza della determina SM5007, e dei nuovi conteggi in essa contenuti, soltanto dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.

All'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Claudio Parisi per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. Entrambe le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, concludendo come in atti.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Dalla documentazione riversata in atti si evince che l'INPS si è adeguato ai principi affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte attraverso la pronuncia n. 1/2021-QM-Pres-Sez. con l'emanazione della circolare n. 107/2021, con cui ha stabilito che gli uffici avrebbero provveduto a riliquidare d'ufficio le pensioni dei soggetti che si trovassero nelle condizioni individuate nella sentenza.

Pertanto, la Sede INPS di Salerno ha proceduto, in applicazione della richiamata circolare, a ricalcolare la pensione dell'odierno ricorrente.

Tale circostanza risulta comprovata dalla determina di
riliquidazione della pensione del 23.8.2021, prodotta in

	giudizio, che contiene specifico riferimento	
	all'applicazione dell'aliquota del 2.44%.	
	Inoltre, con il cedolino di pensione del mese di settembre	
	2024, l'Ente previdenziale ha provveduto al pagamento	
	delle differenze economiche spettanti sui ratei arretrati e	
	ad adeguare la pensione del ricorrente incrementandola	
	sino ad euro 2.892,74.	
	Tali attività adempitive sono state compiute in epoca	
	antecedente alla notifica del ricorso in epigrafe,	
	effettuata soltanto in data 12.10.2024, e ciò, pertanto,	
	osta ad una pronuncia di cessata materia del contendere	
	in ragione della palese infondatezza della pretesa	
	azionata.	
	2. Alla stregua dei motivi illustrati il ricorso per come	
	proposto in atti dev'essere respinto.	
	Assorbita ogni altra questione.	
	3. Quanto al regime delle spese, va rilevato che	
	nonostante la riliquidazione del trattamento e la	
	corresponsione degli arretrati siano stati effettuati nel	
	settembre 2024, quindi anteriormente alla proposizione	
	del ricorso avvenuta in data 12.10.2024, la determina	
	INPS SM5007 è stata messa a disposizione e quindi	
	conosciuta dal ricorrente soltanto nel gennaio 2025. Tale	
	circostanza giustifica, quindi, la compensazione delle	
	spese di lite tra le parti.	
	4	

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per
la Campania, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando:

1. Respinge il ricorso;

2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio
del 3 novembre 2025.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 05.11.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale